



Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

N. 152 del Reg. Delib.

Del 30.09.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventuno addì 30 del mese di settembre alle ore 17:10 nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
Richichi Maria Grazia	Vice Sindaco - Presidente	X	
Caminiti Pietro Maria Fortunato	Assessore	X	
Morgante Massimo Gaetano	Assessore		X
Porpiglia Francesca Anastasia	Assessore	X	
Giustra Antonino Placido	Assessore	X	

PARTECIPA il Vice Segretario Generale, Avv. Fernando Scrivano;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile del Settore Economico Finanziario corredata dai pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, di seguito riportata ed allegata al presente atto:

* * * * *

"IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0028510 del 01-10-2021 in interno
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Individuazione Partecipate da mantenere;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.12.2020 avente ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 esercizio 2019. approvazione”.

VISTO che, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo;

RICHIAMATO l’art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI gli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, in combinato con il citato principio contabile applicato n. 4/4 punto 2, elencano e definiscono le tipologie di enti, organismi, società che vanno a comporre il “Gruppo Amministrazione Pubblica”;

DATO ATTO che il principio contabile applicato n. 4/4, al punto 3, prevede che: "Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti: 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato [...] I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell’attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. [...] Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0028510 del 01-10-2021 in interno richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente" [...] In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67%;

- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota dell'1,43% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

- "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

PRESO ATTO che la richiesta della documentazione contabile alle Società Partecipate è stata inoltrata dal Settore Economico Finanziario con note prot. n. 25487, n. 25492 e n. 25490 del 7.09.2021;

PRESO ATTO che tutte le società partecipate hanno riscontrato inviando la documentazione contabile e, precisamente, "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con nota prot. 26411 del 14.9.2019, FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con nota prot.. 26642 del 15.9.2021, "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO SOC. CONS. A R.L." con nota prot. 27769 del 24.9.2021;

VERIFICATO che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), nessuno tra gli enti sopra elencati deve essere inserito nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Villa San Giovanni (RC);

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Villa San Giovanni, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati dello schema di rendiconto comunale dell'anno 2020 in corso di approvazione e risulta come qui di seguito:

Parametri	Comune di Villa San Giovanni	Percentuale	Soglia
Totale attivo	64.582.732,04	10%	€ 6.458.273,20
Patrimonio netto	30.381.625,23	10%	€ 3.038.162,52
Ricavi caratteristici	13.637.584,93	10%	€ 1.363.758,49

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020, che nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento per i seguenti motivi:

- *"FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67% escluso dal consolidamento per effetto della procedura concorsuale ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 2 paragrafo 2.1;*
- *"PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota del 1,43%, società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2020 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3 paragrafo 3.1;*
- *"GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2020 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3 paragrafo 3.1;*

PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

CONSIDERATO CHE l'approvazione del bilancio consolidato è adempimento che rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P. ma rilevato che per quanto concerne la competenza dell'organo deliberante appare ragionevole annoverare la stessa tra le competenze della giunta, atteso che trattasi di ricognizione del tutto negativa;

ACQUISITO il parere "favorevole" di regolarità tecnica e contabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI:

- *il D. Lgs. n. 267/2000;*
- *il D. Lgs. n. 118/2011;*
- *lo Statuto Comunale;*
- *il vigente Regolamento comunale di contabilità;*

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.26/2021 con il quale è stato nominato fino al 30.09.2021 il Responsabile del Settore Economico Finanziario e il Sostituto per i casi di impedimento e/o assenza;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, dando

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0028510 del 01-10-2021 in interno
*evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste
per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.*

*2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.*

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Rosa Chiappalone”

* * * * *

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente;

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

AL SIG. SINDACO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.

PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Individuazione Partecipate da mantenere;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.12.2020 avente ad oggetto *“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 esercizio 2019. approvazione”*.

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI gli articoli 11 *ter*, *quater* e *quinques* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, in combinato con il citato principio contabile applicato n. 4/4 punto 2, elencano e definiscono le tipologie di enti, organismi, società che vanno a comporre il "Gruppo Amministrazione Pubblica";

DATO ATTO che il principio contabile applicato n. 4/4, al punto 3, prevede che: "*Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti: 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato [...] I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. [...] Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente" [...] In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";*

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67%;

- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota dell'1,43% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

- "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

PRESO ATTO che la richiesta della documentazione contabile alle Società Partecipate è stata inoltrata dal Settore Economico Finanziario con note prot. n. 25487, n. 25492 e n. 25490 del 7.09.2021;

PRESO ATTO che tutte le società partecipate hanno riscontrato inviando la documentazione contabile e, precisamente, "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con nota prot. 26411 del 14.9.2019, FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con nota prot. 26642 del 15.9.2021, "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO SOC. CONS. A R.L." con nota prot. 27769 del 24.9.2021;

VERIFICATO che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), nessuno tra gli enti sopra elencati deve essere inserito nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Villa San Giovanni (RC);

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Villa San Giovanni, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati dello schema di rendiconto comunale dell'anno 2020 in corso di approvazione e risulta come qui di seguito:

Parametri	Comune di Villa San Giovanni	Percentuale	Soglia
Totale attivo	64.582.732,04	10%	€ 6.458.273,20
Patrimonio netto	30.381.625,23	10%	€ 3.038.162,52
Ricavi caratteristici	13.637.584,93	10%	€ 1.363.758,49

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020, che nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento per i seguenti motivi:

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67% escluso dal consolidamento per effetto della procedura concorsuale ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 2 paragrafo 2.1;
- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota del 1,43%, società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2020 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3 paragrafo 3.1;

“GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l.” con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2020 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3 paragrafo 3.1;

PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

CONSIDERATO CHE l'approvazione del bilancio consolidato è adempimento che rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P. ma rilevato che per quanto concerne la competenza dell'organo deliberante appare ragionevole annoverare la stessa tra le competenze della giunta, atteso che trattasi di ricognizione del tutto negativa;

ACQUISITO il parere “favorevole” di regolarità tecnica e contabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.26/2021 con il quale è stato nominato fino al 30.09.2021 il Responsabile del Settore Economico Finanziario e il Sostituto per i casi di impedimento e/o assenza;


PROPONE

1. DI DARE ATTO che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020, dando evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Rosa Chiappalone





**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA',
CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL
RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020.**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1,
DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012,
CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni 29/09/2021

**La Responsabile del Settore Economico/Finanziario e Tributi
Dott.ssa Rosa Chiappalone**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL
D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012,
CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni 29/09/2021

**La Responsabile del Settore Economico/Finanziario e Tributi
Dott.ssa Rosa Chiappalone**

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 152/2021

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Grazia RICCHICI



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fernando SCRIVANO

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, 30.09.2021



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fernando SCRIVANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Villa San Giovanni Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA